



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 24 gennaio 2019 n.11**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 46, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n. 147;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta del 14 gennaio 2019;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO E CONTRATTO DI FORNITURA O SOMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI PUBBLICI**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. In attuazione dell'articolo 46, comma 1, della Legge 21 dicembre 2017 n.147 il presente decreto delegato attua la semplificazione e la revisione delle norme di cui al Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche.

### **Art. 2** *(Modifiche all'articolo 2 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche è così modificato:

### **“Art. 2** *(Ambito di applicazione)*

1. Rientra nell'ambito di applicazione della Legge 27 marzo 2002 n.49 e del presente decreto delegato anche la singola cessione di beni e servizi.
2. Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione della Legge n.49/2002 e del presente decreto delegato:
  - a) i contratti di fornitura o somministrazione di beni e di servizi complementari alle opere pubbliche disciplinati dalla Legge 17 settembre 1999 n. 96 e dal Decreto 20 gennaio 2000 n. 10 e successive modificazioni. Per forniture o somministrazioni di beni e servizi complementari alle opere pubbliche si intendono quelle funzionalmente connesse e/o accessorie alla realizzazione ed implementazione di opere dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico

- Allargato, indipendentemente dal fatto che l'attività negoziale volta all'acquisizione dei beni e servizi sia svolta contestualmente a quella espletata per la realizzazione dell'opera pubblica;
- b) le sponsorizzazioni e le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge 22 dicembre 2011 n. 200;
  - c) gli accordi in cui lo Stato sia sponsor di iniziative, eventi e manifestazioni promossi ed organizzati da soggetti privati nei settori del turismo, della cultura e dello sport;
  - d) gli accordi fra Stato e privati in cui si preveda la compartecipazione degli stessi agli oneri finanziari e/o organizzativi legati alla progettazione ed esecuzione di iniziative ed attività realizzate tramite sinergie pubblico-privato;
  - e) le concessioni di servizi pubblici. Per concessioni di servizi pubblici si intendono, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della Legge 5 dicembre 2011 n. 188, gli atti e provvedimenti amministrativi tesi all'esternalizzazione funzionale di attività di competenza della Pubblica Amministrazione e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, così come individuate dall'Allegato A alla Legge n.188/2011 e da norme speciali;
  - f) le forniture o somministrazioni di beni e servizi richieste dalle rappresentanze diplomatiche sammarinesi all'estero ed ivi effettuate;
  - g) gli atti di conferimento di incarichi professionali. Per incarichi professionali si intendono i contratti d'opera intellettuale caratterizzati dall'unicità, dalla singolarità e puntualità dell'incarico, dalla determinatezza dell'arco temporale in cui si svolge la prestazione professionale nonché dalla carenza del requisito dell'organizzazione avente carattere d'impresa quale elemento funzionale all'esecuzione della prestazione;
  - h) gli acquisti effettuati tramite fondo a rendere conto;
  - i) i servizi pubblicitari forniti da concessionari esclusivisti;
  - l) il noleggio di spazi e l'acquisto di relativi servizi relativamente ad eventi fieristici forniti da enti fieristici e/o enti pubblici, anche esteri.
3. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 2, lettere c), d), e) e g) l'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione intende contrarre avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, rotazione e pubblicità e di quanto previsto dagli atti di indirizzo generale adottati dall'On.le Congresso di Stato.”.

### **Art. 3**

*(Modifica all'articolo 4 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:
- “b) per “Stazione Appaltante”: l'unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica, di cui all'articolo 51 dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n. 188, gli Enti e le Aziende del Settore Pubblico Allargato, le Unità Organizzative ed i Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, autorizzati all'espletamento di gare d'appalto ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo;”.

### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 6 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 6, commi 3 e 4, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:
- “3. Con l'approvazione dei programmi di approvvigionamento il Congresso di Stato delega le Stazioni Appaltanti ad assumere l'autorizzazione di spesa, senza alcun limite di importo nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione annuale con riferimento sia ai capitoli di parte corrente sia in conto capitale, ed a sottoscrivere il contratto con l'impresa aggiudicataria.
4. Nei casi di urgenza ed indifferibilità debitamente motivati dalla Stazione Appaltante tali da non consentire l'approvazione da parte del Congresso di Stato delle modifiche di cui al comma 2,

l'autorizzazione alla spesa relativa all'acquisto di beni e servizi non contemplati nei programmi di approvvigionamento è rilasciata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Decreto 24 aprile 2003 n.53 e successive modificazioni. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui non sia stato approvato il programma di approvvigionamento.”.

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 8, commi 6 e 7, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“6. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, qualora nel Registro dei Fornitori siano iscritte meno di cinque imprese in possesso dei requisiti richiesti, la Stazione Appaltante può consentire la partecipazione, dandone evidenza negli atti di gara, ad aste pubbliche, licitazioni e trattative private ad imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, purché non cancellate dallo stesso, per:

- a) la fornitura di beni o servizi che presentino particolari caratteristiche tecniche o qualitative o la cui esecuzione richiede un particolare grado di specializzazione e organizzazione;
- b) ampliare la concorrenza qualora ciò sia ritenuto necessario;
- c) altri gravi giustificati motivi legati all'opportunità e convenienza economica di procedere all'acquisizione di beni direttamente presso imprese produttrici straniere;
- d) particolari motivi d'urgenza legati ad interventi di protezione civile.

7. Alle gare d'appalto di valore complessivo inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) partecipano esclusivamente le imprese aventi sede nella Repubblica di San Marino iscritte al Registro dei Fornitori, anche se in numero inferiore a cinque, a pena di nullità dell'eventuale provvedimento di aggiudicazione assunto in difformità alla predetta riserva. Il ricorso ad imprese estere, sia iscritte che non iscritte al Registro dei Fornitori, è consentito unicamente qualora non vi sia neppure una impresa sammarinese iscritta nel Registro dei Fornitori oppure quando le imprese sammarinesi iscritte nel Registro dei Fornitori non risultino tecnicamente in grado di fornire la prestazione richiesta secondo le prescrizioni dettate dalla Stazione Appaltante; tale evenienza deve essere attestata dalla Stazione Appaltante.”.

2. All'articolo 8 del Decreto Delegato n.26/2015 sono aggiunti i seguenti commi:

“8. Il comma 7 non si applica alle forniture o somministrazioni relative ai settori scuola, università, turismo, filatelico – numismatico, trasporti, alle procedure speciali di cui al Capo III nonché ai procedimenti attualmente osservati per l'effettuazione di spese di ospitalità e di rappresentanza ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento 24 aprile 2003 n.53.

9. Le modalità di iscrizione al Registro dei Fornitori, i diritti di pratica, la documentazione da produrre, le scadenze e le modalità di comunicazione dei provvedimenti della UO Ufficio Attività Economiche sono disciplinati con Regolamento del Congresso di Stato.”.

#### **Art. 6**

*(Modifiche all'articolo 9 del Decreto Delegato n. 26/2015)*

1. L'articolo 9 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

#### **“Art. 9**

*(Requisiti di iscrizione)*

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro dei Fornitori, l'impresa deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) se esercitata in forma societaria:

- (1) non deve essere “soggetto inidoneo” ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 9), lettere da i) a iv) della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche;

(2) i soci, gli amministratori ed il legale rappresentante della persona giuridica non devono essere "soggetti inidonei" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, numero 9), lettere dalla a) alla f);

- b) se esercitata in forma individuale, deve avere i requisiti indicati all'articolo 6 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 e successive modifiche;
- c) avere la licenza di esercizio attiva;
- d) essere iscritta al registro delle imprese tenuto dall'Unità Organizzativa Ufficio Attività Economiche;
- e) essere iscritta al registro delle imprese abilitate e dei soggetti abilitati per le forniture o somministrazioni di beni e servizi per i quali è richiesto;
- f) avere adempiuto agli obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, del Fondo Servizi Sociali e, se sussistenti ed obbligatori in forza di legge, atto avente forza di legge o contratto collettivo, di altri enti previdenziali pubblici e privati;
- g) avere adempiuto agli obblighi tributari;
- h) avere adempiuto agli obblighi in materia di assunzione di soggetti invalidi e portatori di deficit ai sensi della Legge 29 maggio 1991 n. 71.".

2. I requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere f) e g) si considerano sussistenti anche nel caso in cui l'impresa abbia stipulato con il Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino un accordo per il pagamento rateale delle pendenze tesoro all'estinzione delle stesse ovvero nel caso in cui vi sia contenzioso in atto con la Pubblica Amministrazione o gli Enti del Settore Pubblico Allargato circa i crediti da questi vantati.

3. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori costituisce per la Stazione Appaltante presunzione di idoneità alla prestazione limitatamente alle categorie per le quali l'impresa è iscritta, individuate sulla base dei codici ATECO secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. L'iscrizione nel Registro dei Fornitori è soggetta a rinnovo annuale.

4. Ferma restando l'idoneità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici l'obbligo di iscrizione al Registro dei Fornitori non sussiste per:

- a) impresa quotata in borsa;
- b) impresa in posizione dominante in relazione al pertinente settore di mercato rilevante con riferimento alla dimensione merceologica e geografica;
- c) impresa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera l);
- d) Enti Pubblici o gli enti a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria;
- e) cooperative agricole o consorzi di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria;
- f) impresa che fornisca beni o servizi esclusivi o infungibili.

5. E' in facoltà della UO Ufficio Attività Economiche verificare, mediante controlli a campione o su richiesta della Stazione Appaltante, effettuati in qualsiasi momento, anche avvalendosi degli uffici competenti o su segnalazione, la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione e di procedere ad accertamenti d'ufficio volti ad appurare la veridicità di quanto contenuto nelle dichiarazioni presentate.

6. Le imprese stabilite in Paesi che, in base a norme di diritto internazionale o ad accordi bilaterali siglati con la Repubblica di San Marino, consentano alle imprese sammarinesi la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, possono iscriversi al Registro dei Fornitori alle medesime condizioni richieste alle imprese sammarinesi. Ai fini dell'iscrizione, esse producono documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti ai commi 1 e 2.

7. Le imprese non iscritte al Registro dei Fornitori che partecipano a gare d'appalto a mente dell'articolo 8, comma 6, sono tenute a qualificarsi alla singola gara d'appalto producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese sammarinesi alle gare ed a certificare gli stati, qualità personali e fatti previsti ai commi 1 e 2 esclusivamente se partecipano a

gare d'appalto di valore pari o superiore ad euro 15.000,00. Il predetto valore soglia è aumentato ad euro 25.000,00 esclusivamente nel caso in cui tali gare siano relative ai settori sanitario, socio sanitario e della promozione e programmazione turistica, culturale e sportiva.

8. Ai fini dell'individuazione delle soglie di cui al comma 7 e dell'articolo 9 bis, si assumono i seguenti valori indicati dalla Stazione Appaltante nel bando di gara, nella lettera d'invito o negli altri documenti di gara:

- a) nel caso di appalto costituito da unico lotto: l'importo massimo di spesa stabilito dalla Stazione Appaltante;
- b) nel caso di appalto costituito da più lotti: la somma complessiva degli importi massimi di spesa stabiliti dalla Stazione Appaltante con riferimento ai lotti per i quali l'impresa presenti la propria offerta.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della Legge 5 ottobre 2011 n. 159, il possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 in capo all'impresa avente sede in territorio sammarinese che presenti domanda di iscrizione al Registro dei Fornitori oppure che intenda partecipare a gare di appalto a mente dell'articolo 8, comma 6, nonché in capo al titolare o legale rappresentante, agli amministratori, ai soci della suddetta impresa può essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta unicamente dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, anche se relativa a soggetti stranieri non residenti o non aventi sede in territorio sammarinese. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa che abbia sottoscritto la dichiarazione sostitutiva riferita a stati, qualità personali e fatti in relazione ai soggetti sopra indicati, è soggetto, in caso di dichiarazioni false o mendaci, alla responsabilità penale di cui all'articolo 24 della Legge n. 159/2011.

10. Con Regolamento del Congresso di Stato è individuata la documentazione da produrre per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo nonché le caratteristiche imprenditoriali e di idoneità tecnica di cui all'articolo 12 della Legge n. 49/2002.”.

#### **Art. 7**

*(Modifiche all'articolo 9-bis del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 9 bis del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

#### **“Art. 9-bis**

*(Verifiche sul possesso dei requisiti dell'impresa aggiudicataria)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, la verifica sul possesso dei requisiti è effettuata nei confronti dell'impresa aggiudicataria, iscritta o meno nel Registro dei Fornitori, secondo i seguenti termini:

- a) per appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 7: la verifica è effettuata dalla Stazione Appaltante unicamente qualora vi siano rilevanti e fondati motivi di ritenere che l'impresa non abbia i requisiti previsti all'articolo 9, comma 1 o, se iscritta nel Registro dei Fornitori, li abbia persi;
- b) per appalti di valore superiore alle soglie di cui all'articolo 9, comma 7 ma inferiore ad euro 150.000,00: la verifica è effettuata dalla Stazione Appaltante, ai fini dell'aggiudicazione della gara, unicamente qualora vi siano rilevanti e fondati motivi di ritenere che l'impresa abbia perso i requisiti previsti all'articolo 9, comma 1 ovvero abbia presentato dichiarazioni, atti o documenti falsi o mendaci. La Stazione Appaltante è, invece, sempre obbligata ad effettuare la verifica prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione;
- c) per appalti di valore superiore ad euro 150.000,00: la verifica è obbligatoriamente effettuata sia ai fini dell'aggiudicazione della gara sia prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione.

2. Le verifiche di cui al comma 1 non sono effettuate nei confronti di impresa aggiudicataria rientrante in una delle tipologie di cui all'articolo 9, comma 4.
3. Ai fini delle verifiche di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della UO Ufficio Attività Economiche.
4. Fatte salve le sanzioni previste in caso di dichiarazioni false o mendaci ovvero di formazione o uso di atti o documenti falsi, qualora in esito alle verifiche effettuate prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione sia accertata l'assenza o la perdita dei requisiti di iscrizione, si determinano le seguenti conseguenze:
  - a) la Stazione Appaltante incamera la cauzione prevista dall'articolo 27 a titolo di penale. Qualora non sia previsto il rilascio di cauzione, la Stazione Appaltante trattiene definitivamente dalle somme dovute all'impresa appaltatrice a titolo di saldo della prestazione un importo pari al dieci per cento del complessivo corrispettivo contrattuale;
  - b) l'impresa iscritta al Registro dei Fornitori è cancellata dal medesimo Registro con le conseguenze di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 mentre l'impresa non iscritta non può partecipare a gare d'appalto per il periodo di un anno.”.

### **Art. 8**

*(Modifiche all'articolo 17 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 17, comma 3, lettera e) del Decreto Delegato n. 26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“e) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo compreso tra euro 2.601,00 ed euro 5.000,00. La predetta soglia massima è elevata ad € 15.000,00 per le forniture o somministrazioni relative ai settori sanitario e socio sanitario.”.
2. L'articolo 17, comma 5, lettera e) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“e) quando l'altra parte contraente è un Ente Pubblico o un ente a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'Ente partecipi alla gara in forma di associazione temporanea di imprese o consorzio in qualità di capogruppo;”.
3. L'articolo 17, comma 5, lettera h) del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“h) per forniture o somministrazioni di beni e servizi di importo non superiore ad euro 2.600,00 fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, commi 3 e 5 ovvero sia riferibili al fabbisogno calcolato su base annua;”.
4. All'articolo 17, comma 5, del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche sono aggiunte le seguenti lettere:
  - “i) quando l'altra parte è una cooperativa agricola o un consorzio di cooperative agricole, anche quando la partecipazione pubblica non sia maggioritaria;
  - l) per la fornitura o somministrazione di beni e servizi in relazione ai quali non siano presenti in territorio sammarinese imprese produttrici o distributrici, quando l'impresa individuata, risulti aggiudicataria di gara di appalto indetta da centrali di acquisto di enti pubblici, territoriali e non, della Repubblica Italiana con i quali la Repubblica di San Marino abbia sottoscritto accordi che prevedano forme di collaborazione in materia di razionalizzazione della spesa. Tale facoltà è esercitabile unicamente nel caso in cui i prezzi praticati alla Stazione Appaltante dall'impresa siano uguali o inferiori a quelli definiti nel contratto di appalto stipulato fra quest'ultima e le predette centrali di acquisto della Repubblica Italiana;
  - m) per la fornitura di vestiario, accessori, complementi e attrezzature dei Corpi di Polizia, dei Corpi Militari e delle guardie ecologiche, qualora la fornitura sia effettuata da imprese che forniscono i medesimi beni e servizi agli omologhi corpi o istituzioni della Repubblica Italiana nel caso in cui i prezzi praticati dalle imprese alla Stazione Appaltante siano ritenuti congrui in

considerazione dei volumi della fornitura richiesta. La valutazione di congruità è effettuata tenendo conto dei prezzi definiti per la fornitura dei suddetti beni agli omologhi corpi o istituzioni della Repubblica Italiana;

n) per la fornitura di beni o servizi esclusivi o infungibili.”.

5. L'articolo 17, comma 6 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“6. Nei casi in cui si proceda ai sensi del comma 5, la redazione del verbale di esame e valutazione dell'offerta è facoltativa ed è rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante in ragione delle caratteristiche dello specifico procedimento. Qualora non si proceda alla redazione del verbale le fasi di negoziazione e la valutazione relativa alla congruità del prezzo sono riportate nell'ambito della delibera di aggiudicazione.”.

#### **Art. 9**

*(Richieste di chiarimenti sul contenuto degli atti di gara)*

1. Dopo l'articolo 18 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

#### **“Art. 18-bis**

*(Richieste di chiarimenti sul contenuto degli atti di gara)*

1. Fino a tre giorni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, le imprese partecipanti a gare d'appalto possono richiedere chiarimenti sul contenuto degli atti di gara con le modalità di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159. Il giorno seguente alla ricezione della richiesta, i chiarimenti sono trasmessi dalla Stazione Appaltante a tutte le imprese partecipanti; qualora il metodo di gara scelto sia l'asta pubblica, i chiarimenti sono tempestivamente pubblicati dalla Stazione Appaltante sul portale dei servizi PA nell'area appositamente dedicata.”.

#### **Art. 10**

*(Modifiche all'articolo 19 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. All'articolo 19, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente periodo: “Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all'articolo 8, comma 6, è consentita la partecipazione alla gara d'appalto tramite associazioni temporanee d'impresa o consorzi costituiti anche da imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori. La Stazione Appaltante ha facoltà, dandone evidenza negli atti iniziali di gara, di subordinare la costituzione di associazioni temporanee d'impresa di cui al precedente periodo all'individuazione di impresa capogruppo iscritta nel Registro dei Fornitori.”.

2. All'articolo 19 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“7. In caso di risarcimento del danno e/o applicazione di penali, le imprese che costituiscono l'associazione rispondono nei confronti della Stazione Appaltante solidalmente e senza beneficio di preventiva escussione dell'impresa la cui porzione di prestazione non sia stata eseguita correttamente.”.

#### **Art. 11**

*(Modifiche all'articolo 24 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 24 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 24

*(Delibera di aggiudicazione e termini di impugnazione)*

1. Ai fini dell'aggiudicazione della gara d'appalto la richiesta di informazioni relative al Decreto Legge 13 maggio 2015 n. 70 è avanzata a Banca Centrale esclusivamente quando l'offerta migliore sia di importo superiore ad euro 150.000,00.
2. La Stazione Appaltante trasmette la delibera di aggiudicazione, unitamente all'autorizzazione di spesa, all'impegno di spesa, al bando di gara o lettera d'invito o richiesta di preventivo, ai verbali di gara e schema del contratto di appalto, ove previsti, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità; resta confermata in capo all'organo di controllo la facoltà di chiedere, se necessari, ulteriori chiarimenti e delucidazioni, nelle modalità stabilite dall'articolo 55 del Decreto n. 53/2003 e successive modifiche.
3. In caso di esito positivo, la delibera di aggiudicazione diviene efficace e il responsabile del procedimento comunica l'esito della gara all'impresa aggiudicataria ed a tutte le imprese utilmente collocate in graduatoria.
4. Il bando di gara, la lettera d'invito, i provvedimenti di esclusione e la delibera di aggiudicazione possono essere impugnati dinnanzi al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni. L'impugnazione in sede giurisdizionale di bandi di gara e di lettere d'invito è ammessa unicamente laddove gli stessi siano suscettibili di assicurare immediato pregiudizio.
5. Il superiore termine decorre:
  - a) per il bando di gara e la lettera d'invito dalla pubblicazione sul portale dei servizi PA;
  - b) per i provvedimenti di esclusione e i provvedimenti di aggiudicazione dalla loro comunicazione.
6. L'omessa impugnazione degli atti di cui al comma 5, lettera a) nei termini previsti, preclude la facoltà di fare valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di affidamento, anche con ricorso incidentale.
7. Nel caso in cui l'espletamento del procedimento dovesse evidenziare l'impossibilità di procedere entro i limiti dell'impegno assunto, la Stazione Appaltante può procedere alla sottoscrizione di un contratto di importo limitato alla somma disponibile.”.

**Art. 12**

*(Modifiche all'articolo 26 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 26 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

“Art. 26

*(Stipulazione del contratto)*

1. Il contratto è stipulato decorsi trenta giorni dalla data di invio alle imprese utilmente collocate in graduatoria dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione divenuto efficace.
2. Il termine dilatorio di cui al comma 1 non si applica nei seguenti casi:
  - a) se a seguito di pubblicazione di bando con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera d'invito o le istanze di sospensione cautelare contenute nelle eventuali impugnazioni risultano già respinte;
  - b) se la Stazione Appaltante ha effettuato una negoziazione con una sola impresa, ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
  - c) se la Stazione Appaltante ha stipulato un accordo commerciale tramite accettazione del listino prezzi, ai sensi dell'articolo 25 bis;

- d) se l'appalto è stato aggiudicato mediante asta elettronica.
3. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla Stazione Appaltante sino all'emissione del provvedimento cautelare di primo grado.
  4. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando in sede di esame della domanda cautelare il Giudice che decide in prima istanza non sospende l'esecutorietà del provvedimento di aggiudicazione.
  5. La Stazione Appaltante, decorso il termine di cui al comma 1, procede alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria in relazione ad offerte di importo superiore ad euro 25.000,00. In presenza di più lotti aggiudicati alla medesima impresa il contratto è stipulato nel caso in cui l'offerta complessiva in relazione ai lotti aggiudicati sia superiore a tale importo.
  6. Il contratto è redatto in forma scritta ed è sottoscritto da entrambe le parti in due originali, di cui una copia fotostatica è consegnata all'impresa aggiudicataria dopo la registrazione.
  7. Il contratto riporta in maniera puntuale ed esauriente la descrizione della prestazione, in termini sia quantitativi che qualitativi.
  8. Nel caso in cui l'importo dell'offerta non sia superiore ad euro 25.000,00 il contratto è formalizzato mediante scambio di note commerciali fra Stazione Appaltante ed impresa.
  9. Il contratto di appalto, sottoscritto da entrambe le parti, è immediatamente efficace.
  10. In ragione di peculiari modalità di perfezionamento del contratto con particolare riferimento ai rapporti contrattuali di importo non superiore ad euro 15.000,00 definiti tramite sistemi informatici possono essere individuate tipologie di beni e servizi per i quali non occorre lo scambio di note ai sensi di quanto previsto al comma 8.
  11. L'individuazione di tali tipologie di beni e servizi è definita nell'ambito del programma di approvvigionamento ovvero mediante delibera del Congresso di Stato, su proposta obbligatoria delle Stazioni Appaltanti.
  12. I contratti perfezionati con le modalità di cui ai commi 10 e 11 sono esenti da qualsiasi imposta indiretta.”.

### **Art. 13**

*(Modifiche al Capo III del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. Il Capo III del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così sostituito:

#### **“CAPO III – PROCEDURE SPECIALI**

##### **Art. 25**

*(Oggetto e finalità degli accordi commerciali quadro per forniture di beni e servizi ricorrenti)*

1. La Stazione Appaltante può stipulare con singole imprese, associazioni temporanee di imprese, consorzi ed associazioni di categoria, accordi commerciali quadro tesi a definire il listino prezzi relativi alla fornitura o somministrazione di beni o servizi ricorrenti durante l'anno per una o più UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato.
2. I listini prezzi hanno di norma validità annuale secondo quanto previsto nell'ambito dell'accordo commerciale quadro e sono applicati alle forniture o somministrazioni effettuate durante il periodo di validità dell'accordo medesimo.
3. La definizione degli accordi commerciali quadro di cui al presente Capo, avviene tramite due modalità:
  - a) adesione delle imprese interessate a listini prezzi definiti dalla Stazione Appaltante. Tale modalità di individuazione dell'una o più impresa/e con cui stipulare l'accordo commerciale non costituisce procedimento di gara;

b) individuazione di impresa offerente il miglior listino prezzi. Tale modalità di individuazione dell'impresa con cui stipulare l'accordo commerciale costituisce procedimento di gara, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.

4. La definizione dell'accordo commerciale quadro, anche se occorra a seguito di procedimento di gara a mente del comma 3, lettera b), non vincola la Stazione Appaltante all'acquisto dei beni o servizi oggetto del listino prezzi mentre impegna l'impresa a mantenere fermi ed invariati i prezzi accettati oppure proposti, qualora la Stazione Appaltante intenda procedere all'acquisto.

#### Art. 25-bis

##### *(Accordo commerciale definito tramite accettazione listino prezzi)*

1. Qualora la Stazione Appaltante abbia unilateralmente definito il listino prezzi di riferimento, la stessa stipula il conseguente accordo commerciale con le imprese che abbiano manifestato la propria accettazione ai listini prezzi così definiti.

2. Nel caso di pluralità di imprese che abbiano manifestato la propria accettazione, le singole prestazioni sono affidate alle imprese secondo criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità definiti da apposito regolamento congressuale.

3. Ai fini della definizione dell'accordo commerciale quadro, la Stazione Appaltante predispone una proposta contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a) le tipologie di beni e/o servizi ricorrenti e fungibili per i quali si intende definire l'accordo;
- b) i listini prezzi;
- c) il termine tassativo entro il quale deve pervenire l'accettazione dei listini;
- d) il valore complessivo dell'accordo, pari alla stima presuntiva del tetto massimo di spesa calcolato di norma in base al fabbisogno su base annua;
- e) la procedura di individuazione dell'impresa in favore della quale viene effettuato l'ordinativo;
- f) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione della prestazione nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 oppure, qualora previsto nell'accordo commerciale, mediante assegno circolare;
- g) le coperture assicurative richieste;
- h) le penali applicabili;
- i) la possibilità per imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori di aderire all'accordo quadro anche in deroga quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.

4. La proposta è portata a conoscenza delle imprese con una delle seguenti modalità:

- a) pubblicazione sul portale della Pubblica Amministrazione;
- b) invito alle imprese iscritte al Registro dei Fornitori o individuate con debita motivazione dalla Stazione Appaltante anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.

5. L'accordo commerciale si perfeziona con la ricezione, da parte della Stazione Appaltante, dell'accettazione dell'impresa con riferimento all'accordo medesimo ed al relativo listino prezzi.

6. L'accordo commerciale è formato dalla proposta e dall'una o più accettazioni di cui rispettivamente ai commi 3 e 5.

#### Art. 25-ter

##### *(Accordo commerciale definito tramite procedimento di gara)*

1. L'accordo commerciale quadro può essere, altresì, stipulato con imprese individuate tramite uno dei sistemi di scelta di cui all'articolo 12, applicando i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 13.

2. Ai fini della definizione dell'accordo commerciale quadro, la Stazione Appaltante predispone una proposta contenente le seguenti indicazioni:

- a) le tipologie di beni e/o servizi ricorrenti e fungibili per i quali si intende definire l'accordo;

- b) il valore complessivo dell'accordo, pari alla stima presuntiva del tetto massimo di spesa calcolato di norma in base al fabbisogno su base annua;
  - c) la cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione della prestazione nelle forme di cui all'articolo 27 del Decreto Delegato n. 26/2015 oppure, qualora previsto nell'accordo commerciale, mediante assegno circolare;
  - d) le coperture assicurative richieste;
  - e) le penali applicabili;
  - f) l'eventuale possibilità, debitamente motivata, di partecipazione alla gara per imprese non iscritte nel Registro dei Fornitori, anche in deroga quanto previsto dall'articolo 8, comma 6.
3. In relazione al procedimento volto all'individuazione dell'una o più imprese con le quali stipulare l'accordo commerciale quadro, si osservano le norme di cui alle Sezioni II e III del Capo II in quanto compatibili in ragione di quanto stabilito dall'articolo 25, comma 4.
4. L'accordo commerciale è sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall'impresa oppure, in caso di plurimi listini suddivisi in lotti, dalle imprese vincitrici del procedimento di gara.

#### *Art. 25-quater*

##### *(Disposizioni comuni alle due tipologie di accordo commerciale quadro)*

1. La Stazione Appaltante trasmette lo schema dell'accordo commerciale, l'impegno e l'autorizzazione di spesa, nonché con riferimento al procedimento di cui all'articolo 25-ter, gli atti iniziali di gara ed i verbali, all'organo competente per il controllo preventivo di legittimità. L'autorizzazione di spesa è rilasciata per l'importo corrispondente al valore stimato complessivo dell'accordo medesimo riferito al fabbisogno calcolato di norma su base annua.
2. Nel caso in cui il controllo preventivo di legittimità abbia esito positivo, la Stazione Appaltante procede a concludere l'accordo commerciale rispettivamente ai sensi degli articoli 25 bis e 25 ter. Perfezionato l'accordo la Stazione Appaltante procede ad effettuare gli ordinativi, sulla base delle richieste di fornitura o somministrazione avanzata da UO, Dipartimenti, Aziende Autonome ed Enti del Settore Pubblico Allargato.
3. L'intervenuta efficacia dell'accordo, secondo quanto previsto al comma 2 è da intendersi relativa anche alle singole spese, derivanti dai successivi ordinativi, fino a concorrenza dell'autorizzazione di spesa complessiva riferita di norma al fabbisogno calcolato su base annua.
4. Gli accordi commerciali quadro formalizzati con le modalità di cui all'articolo 25-bis, comma 6, o 25-ter, comma 4, sono pubblicati sul portale dei servizi PA nell'area appositamente dedicata.”.

#### **Art. 14**

##### *(Decadenza dal contratto)*

1. Dopo l'articolo 26 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

#### *“Art. 26-bis*

##### *(Decadenza dal contratto)*

1. L'impresa appaltatrice decade dal contratto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, si verificano i seguenti casi:
  - a) sia accertata la mancata sussistenza o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1 lettere a), b), c) ed e);
  - b) sia accertata condotta recidivante ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del Decreto Legge n. 156/2011;
  - c) sia dichiarata la nullità del contratto ai sensi dell'articolo 24 della Legge n. 49/2002.

2. La Stazione appaltante ha, altresì, la facoltà di dichiarare la decadenza dal contratto nei seguenti casi:
  - a) qualora sia accertata la mancata sussistenza o la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f) e g) ed h);
  - b) qualora sia accertato l'utilizzo a qualsiasi titolo di rapporti di lavoro irregolare ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del Decreto Legge n. 156/2011;
3. Per l'impresa appaltatrice che incorra in una delle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b) e 2, si determinano le seguenti conseguenze:
  - a) la Stazione Appaltante incamera la cauzione prevista dall'articolo 27 a titolo di penale. Qualora non sia previsto il rilascio di cauzione, la Stazione Appaltante trattiene definitivamente dalle somme dovute all'impresa appaltatrice un importo pari al dieci per cento del complessivo corrispettivo contrattuale;
  - b) l'impresa iscritta al Registro dei Fornitori è cancellata dal medesimo Registro con le conseguenze di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 mentre l'impresa non iscritta non può partecipare a gare d'appalto per il periodo di un anno.
4. Qualora, invece, sia dichiarata la nullità del contratto si determinano le conseguenze di cui all'articolo 24 della Legge n. 49/2002.
5. Resta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di esercitare azione di risarcimento per il danno causato in ragione della decadenza dal contratto.
6. Nel caso in cui sia disposta la decadenza dal contratto, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), l'impresa appaltatrice è tenuta ad effettuare l'erogazione del servizio o della fornitura alle medesime condizioni contenute nel contratto decaduto fino all'espletamento della nuova gara d'appalto e comunque per non più di 3 mesi.
7. Il provvedimento che prende atto della decadenza è assunto entro 15 giorni correnti dalla conoscenza da parte della Stazione Appaltante del verificarsi della causa. Ai fini di cui al precedente periodo l'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione appaltante la pendenza e l'esito di procedimenti penali dai quali potrebbe scaturire la perdita dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b).”.

#### **Art. 15**

*(Modifiche all'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 27, comma 1 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:
  - “1. L'impresa aggiudicataria, per importi superiori ad euro 25.000,00, è obbligata a costituire una cauzione per l'esecuzione del contratto.”.
  2. All'articolo 27 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:
    - “6. Il Congresso di Stato con proprio Regolamento, adottato su proposta obbligatoria e debitamente motivata della Stazione Appaltante, può individuare tipologie di gare di appalto in relazione alle quali, in considerazione delle caratteristiche della specifica fornitura e somministrazione di beni e/o servizi e/o dell'impresa, l'obbligo di prestazione dei depositi cauzionali di cui agli articoli 20 e 27 possa essere escluso.”.

#### **Art. 16**

*(Modifiche all'articolo 30 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 30, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:
  - “3. Il direttore dell'esecuzione:
    - a) sovrintende alla regolare esecuzione del contratto da parte dell'impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali;

- b) coordina e dirige le attività di cui alla lettera a);
- c) dispone eventuali sospensioni e proroghe dei lavori;
- d) svolge tutte le attività allo stesso demandate dalla normativa vigente nonché tutte le attività necessarie ed opportune per assicurare il perseguimento dei compiti allo stesso assegnati;
- e) ottempera ad ogni altro obbligo previsto dai capitolati e dalle norme vigenti;
- f) verifica il rispetto e l'applicazione delle norme vigenti sulla sicurezza e l'igiene sul lavoro per quanto di sua competenza;
- g) predispone tutta la documentazione necessaria per l'attestazione finale di esecuzione.
- h) è responsabile di tutti gli atti che attengono alla fase di esecuzione del contratto, dall'inizio dell'esecuzione fino al rilascio dell'attestazione finale di esecuzione, per quanto di sua competenza.”.

2. All'articolo 30 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 il responsabile del procedimento trasmette al direttore dell'esecuzione copia degli atti di gara, del contratto ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.”.

#### **Art. 17**

*(Modifiche all'articolo 37 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 37 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

#### **“Art. 37**

*(Varianti introdotte dalla Stazione Appaltante)*

1. La Stazione Appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi di seguito previsti.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 della Legge n.49/2002, la Stazione Appaltante può richiedere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili debitamente documentate, accertate dal responsabile del procedimento o per intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi eccezionali ed imprevisti inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) per migliorare le prestazioni oggetto del contratto, a condizione che le varianti non comportino modifiche sostanziali, e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e che siano richieste nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante.

3. Nei casi previsti al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'impresa una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni e prezzi del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. La variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali è formalizzata tramite scambio di note commerciali, fatti salvi i casi di cui all'articolo 26, commi 10 e 11.

4. In ogni caso l'impresa ha l'obbligo di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'impresa maggiori oneri.”.

## **Art. 18**

*(Subappalto e cessione del contratto)*

1. Dopo l'articolo 38 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

### *“Art. 38-bis*

*(Subappalto e cessione del contratto)*

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 15 della Legge n.49/2002 e dell'articolo 33, comma 1, l'impresa adempie alle prestazioni convenute nel contratto con propri mezzi e personale, fatta salve le ipotesi di subappalto e cessione del contratto che devono essere preventivamente ed espressamente autorizzate dalla Stazione Appaltante.
2. Il subappalto e la cessione di contratto possono essere autorizzati, esclusivamente sino ad una quota parte della fornitura o somministrazione non superiore al 30 % dell'importo del contratto, nei confronti sia di impresa iscritta nel Registro dei Fornitori sia di impresa non iscritta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice o cessionaria è tenuta, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, e con riferimento ad appalti di valore superiore alle soglie minime di cui all'articolo 9, comma 7, a documentare alla Stazione Appaltante il possesso dei requisiti previsti per le imprese iscritte al Registro dei Fornitori.
3. La Stazione Appaltante non può autorizzare né il subappalto né la cessione del contratto nei confronti di imprese che hanno partecipato alla gara d'appalto.
4. In relazione alle prestazioni affidate in subappalto l'impresa appaltatrice è tenuta a praticare nei confronti del subappaltatore un prezzo complessivo che preveda un ribasso non superiore al venti per cento rispetto al prezzo di aggiudicazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 22, commi 2 e 4.
5. Parimenti il prezzo di cessione del contratto di fornitura non può superare il venti per cento del valore della quota parte del contratto ceduto.
6. L'impresa autorizzata al subappalto o alla cessione del contratto deposita presso la Stazione Appaltante lo schema di contratto di subappalto o cessione almeno cinque giorni prima della sua sottoscrizione.
7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Il regime di responsabilità di cui all'articolo 25 della Legge n.49/2002 è applicato nei medesimi termini anche nei confronti del subappaltatore.”.

## **Art. 19**

*(Modifiche all'articolo 50 del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'articolo 50 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

### *“Art. 50*

*(Controlli antecedenti all'attestazione finale di esecuzione)*

1. La Stazione Appaltante, prima dell'emissione dell'attestazione finale di esecuzione, oltre ad effettuare i controlli di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettere b) e c), acquisisce dall'impresa appaltatrice dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o, se impresa straniera, atto di notorietà con il quale l'impresa medesima dichiara di avere regolarmente corrisposto i salari e gli stipendi ai propri dipendenti.

2. In caso di cessione del contratto o di subappalto, la dichiarazione o l'atto di cui al precedente periodo è acquisita anche con riferimento all'impresa cessionaria o subappaltatrice.”.

**Art. 20**

*(Modifiche all'articolo 51 del Decreto Delegato n. 26/2015)*

1. L'articolo 51 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è così modificato:

**“Art. 51**

*(Attestazione finale di esecuzione)*

1. Ai fini di cui agli articoli 58, 59 e 60 della Legge n.49/2002, il soggetto incaricato della verifica di conformità, emette l'attestazione finale di esecuzione entro il termine previsto all'articolo 44.
2. L'attestazione finale di esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) gli estremi del contratto e l'eventuale scambio di note dovute a variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni;
  - b) l'indicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, l'eventuale soggetto incaricato ai sensi dell'articolo 43, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
  - c) il richiamo agli eventuali verbali di controllo ai sensi del comma 5;
  - d) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
  - e) l'esito positivo o negativo della verifica di conformità delle prestazioni rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto;
  - f) l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva o dell'atto di notorietà di cui all'articolo 50 e le risultanze dei controlli di cui all'articolo 9 bis, comma 1, lettere b) e c).
3. Per forniture di beni e servizi di importo fino ad euro 25.000,00 il visto di liquidazione tecnica di cui all'articolo 33, comma 1, lettera a) del Decreto n.53/2003 emessa dal dirigente competente assolve alla funzione di attestazione finale della regolare esecuzione della prestazione.
4. Qualora la prestazione contrattuale di cui al comma 3 non sia stata eseguita correttamente, il soggetto incaricato della verifica emette attestazione finale di esecuzione dando evidenza dell'esito negativo.
5. E' in facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità invitare il fornitore alle operazioni finalizzate ad accertare la regolare esecuzione della prestazione, anche se effettuate in corso di esecuzione. Delle predette operazioni nonché delle eventuali osservazioni del fornitore presente alla verifica deve essere redatto apposito verbale.
6. L'attestazione finale di esecuzione viene trasmessa all'impresa nel termine di dieci giorni dalla sua emissione.
7. Successivamente all'emissione dell'attestazione finale di esecuzione con esito positivo, la Stazione Appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'impresa a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
8. E' fatta salva la responsabilità dell'impresa per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione della prestazione secondo quanto previsto dall'articolo 62 della Legge n.49/2002.”.

**Art. 21**

*(Introduzione di un nuovo articolo 51 bis nel Decreto Delegato n.26/2015)*

1. Dopo il Capo V “Norme finali” del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 51-bis  
(*Risoluzione di casi pratico operativi di particolare complessità*)

1. Fatte salve le competenze della Direzione Generale della Funzione Pubblica di cui all'articolo 23, comma 3, lettera b) della Legge n.188/2011, eventuali deroghe alle procedure previste dal presente decreto delegato per esigenze motivate sono autorizzate da un Collegio composto dal Direttore della Funzione Pubblica e dai dirigenti delle UO Avvocatura dello Stato e Ufficio Attività Economiche, salvo i casi in cui il Collegio medesimo ritenga di sottoporre al Congresso di Stato una proposta di integrazione o modifica alle vigenti procedure.
2. Il Collegio di cui al comma 1 ha altresì competenza a formulare pareri vincolanti in ordine alla qualificazione di contratti e accordi stipulati dall'Amministrazione con particolare riferimento alle tipologie negoziali di cui all'articolo 2 escluse dall'ambito di applicazione della Legge n. 49/2002 e del presente decreto delegato.”.

**Art. 22**

*(Raccolta sistematica in materia di contratto di fornitura e somministrazione di beni o servizi)*

1. Entro un mese dalla ratifica del presente decreto delegato il Congresso di Stato con propria delibera approverà una raccolta ufficiale in materia di contratto di fornitura o somministrazione di beni e servizi finalizzata a consentire agli utenti la fruizione di un testo sistematico ed aggiornato in materia.

**Art. 23**

*(Disposizioni di raccordo del Decreto Delegato n.26/2015)*

1. L'espressione “certificato di verifica di conformità” e il termine “collaudo” contenuti nel Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche si intendono sostituiti con l'espressione “attestazione finale di esecuzione”.
2. Le espressioni “unità organizzativa (UO) Acquisti, Servizi Generali e Logistica” e “UO Acquisti, Servizi Generali e Logistica” contenute rispettivamente negli articoli 3, comma 5, e 33, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 sono sostituite con l'espressione “Stazione Appaltante”.

**Art. 24**

*(Disposizioni transitorie e abrogazioni)*

1. Ai sensi dell'articolo 22 dell'allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche, le funzioni attribuite alla UO Ufficio Attività Economiche in materia di contratti di fornitura o somministrazione della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici sono eseguite, fino all'attivazione della predetta UO, dalla Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A..
2. Fermo restando quanto previsto al comma 3, le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai procedimenti di gara avviati in data successiva alla sua ratifica
3. Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano ai contratti di fornitura e somministrazione di beni o servizi di durata pluriennale già stipulati purché il periodo residuo di validità degli stessi alla data di ratifica del presente decreto delegato sia superiore ad un anno.
4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente decreto delegato, in particolare:
  - a) l'articolo 18 della Legge n.49/2002;
  - b) gli articoli 39, 45, 46, 47, 48 e 49 del Decreto Delegato n.26/2015;
  - c) l'articolo 44 della Legge 22 dicembre 2015 n.189;

- d) l'articolo 4 del Regolamento attuativo 29 aprile 2015 n.5;
- e) il Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74;
- f) l'articolo 47 della Legge 21 dicembre 2017 n.147.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 gennaio 2019/1718 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Mirco Tomassoni – Luca Santolini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Guerrino Zanotti*